COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 28-11-96 al 13-12-96.

Vedano al Lambro, 16-12-96

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DELLE FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

****

CAP. I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Art. 2
Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
a) assemblee pubbliche - forum dei cittadini;
b) consultazioni mediante l'invio di questionari;
c) referendum consultivi.
2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione o di particolari categorie e gruppi sociali, in relazione all'interesse generale o specifico degli argomenti oggetto della consultazione.

CAP. II
ASSEMBLEE PUBBLICHE
FORUM DEI CITTADINI

Art. 3
Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite "forum dei cittadini", ha per fine l'esame di fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi della collettività vedanese.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
a) l'istituzione o il funzionamento di servizi pubblici;
b) la realizzazione e il mantenimento di opere pubbliche;
c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.
3. Le conclusioni emerse dai dibattiti delle assemblee pubbliche hanno carattere consultivo verso gli organi deliberanti dell'Amministrazione (Consiglio comunale e Giunta), cui spetta la responsabilità decisionale in funzione delle rispettive competenze.

Art. 4
Convocazione - Iniziativa e modalità

1. Il "forum dei cittadini" è convocato dal Sindaco nei seguenti casi:
a) per decisione della Giunta;
b) su delibera del Consiglio comunale;
c) su richiesta scritta di almeno 50 cittadini; in questo caso dovrà essere specificato l'oggetto della discussione, le relative motivazioni nonchè di quali rappresentanti dell'Amministrazione si richiede la presenza.
2. La convocazione, riportante l'argomento in dibattito, il/i conferenzieri, luogo e data dell'incontro, è comunicata ai capigruppo consiliari, a eventuali gruppi e associazioni presenti sul territorio interessati all'argomento, nonchè alla cittadinanza tramite manifesti da apporsi nelle bacheche comunali almeno cinque giorni prima della data fissata.

Art. 5
Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Il "forum dei cittadini" è presieduto dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato o da una personalità, anche esterna all'Amministrazione, in funzione di particolari argomenti all'o.d.g..
2. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta.
3. I lavori dell'assemblea sono articolati in tre fasi ben definite:
a) fase espositiva, introdotta dal moderatore, in cui uno o più relatori, definiti in sede di istituzione della conferenza, espongono quanto relativo al punto/punti in argomento;
b) fase dibattimentale, aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione. Salvo casi eccezionali, accettati dal moderatore, gli interventi non dovrebbero eccedere la durata di cinque minuti;
c) fase conclusiva, in cui il moderatore riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti.

4. Le conclusioni dell'assemblea sono registrate e verbalizzate in un documento che il moderatore provvede a trasmettere agli organi competenti.
5. La durata massima di un'assemblea è di tre ore.

CAP. III
CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 6
Finalità e metodi

1. L'Amministrazione comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dall'organo promotore (Consiglio comunale o Giunta).
3. L'organo promotore, dopo aver deciso di procedere alla consultazione e definito le modalità, chiede al Ragioniere capo la valorizzazione delle spese con l'attestazione della copertura finanziaria e delibera il finanziamento relativo.
4. La consultazione può essere effettuata nei confronti di:
a) particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
b) un campione, definito nella sua tipologia ed entità, limitano ad una aliquota percentuale, individuata mediante sorteggio nell'universo dei cittadini da consultare.

Art. 7
Organizzazione

1. Nel caso di consultazione promossa dalla Giunta, questa provvede alla organizzazione della stessa con il solo supporto del personale della struttura comunale.
A risultato ottenuto il Sindaco provvede a darne comunicazione al Consiglio comunale.
2. Nel caso di consultazione promossa dal Consiglio comunale, questi costituisce una Commissione preposta ad organizzare la stessa. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
3. La Commissione è composta da:
a) Sindaco, presidente;
b) Assessore alla partita;
c) Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;
d) Segretario comunale.

4. La Commissione:

a) approva il testo definitivo del questionario, che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti;
b) presenzia all'estrazione del campione;
c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari con il supporto del personale comunale preposto alle predette operazioni;
d) classifica le risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti.
5. La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Sindaco la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
6. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione con i mezzi d'informazione di norma utilizzati dall'Amministrazione comunale.

Art. 8
Utilizzazione dei risultati

1. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali dell'organo promotore.

Cap. IV
REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 9
Premessa

1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Partecipano alla consultazione referendaria i cittadini italiani residenti nel Comune che esprimono così la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 10
Oggetto ed esclusioni

1. Il referendum consultivo potrà essere indetto su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
- tributi e loro tariffe;
- revisione dello statuto;
- designazioni e nomine;
- mera esecuzione di norme statali o regionali;
- regolamento interno del Consiglio comunale e della Giunta;

- questioni sulle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendano possibile l'espletamento del referendum.
E' altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno tre anni dalla prima consultazione.
3. Non possono tenersi consultazioni referendarie:
- quando il consiglio comunale è sospeso o sciolto;
- dopo la pubblicazione del decreto che indice elezioni politiche, amministrative o referendum con carattere nazionale, regionale o provinciale. Le eventuali consultazioni già indette vanno quindi rinviate a data successiva.

Art. 11
Iniziativa

1. Sono soggetti promotori del referendum:
a) il consiglio comunale;
b) l'8% del corpo elettorale (art. 9 comma 2).

Art. 12
Iniziativa del Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale può assumere l'iniziativa di indire il referendum consultivo qualora ritenga di dover acquisire il parere popolare nella promozione e nella valutazione di significative tematiche.
2. La proposta di indire la consultazione deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio, corredata dal preventivo di spesa per la consultazione stessa, con il parere di copertura a bilancio del Responsabile dell'area amministrativa.
3. La delibera del consiglio, fatte salve le condizioni di cui al precedente comma, è presa con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
In tale delibera si definisce il testo del quesito o dei quesiti, da sottoporre a consultazione e si assume il finanziamento relativo. La delibera è soggetta al parere del Comitato Regionale di Controllo.
4. Il consiglio comunale non può proporre a referendum abrogativo tematiche sui cui abbia già espresso in precedenza atto deliberativo.
5. Per la gestione delle operazioni referendarie il Consiglio comunale nomina la Commissione per i referendum composta da:
a) Sindaco o un Consigliere delegato, in qualità di presidente;
b) Assessore alla partita competente per l'oggetto del referendum;
c) Difensore civico comunale, se esiste;
d) Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;
e) Segretario comunale.
Partecipa ai lavori della Commissione il Responsabile del servizio elettorale del Comune con funzioni di segretario.

Art. 13
Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 25 elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito, o dei quesiti, che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Entro quindici giorni dalla richiesta, il Sindaco convoca la commissione per il referendum composta da:
a) Sindaco o un Consigliere delegato, in qualità di presidente;
b) Assessore alla partita competente per l'oggetto del referendum;
c) Difensore civico comunale, se esiste;
d) Coordinatore del Comitato promotore;
e) Segretario Comunale.
Partecipa ai lavori il Responsabile del servizio elettorale del Comune con funzioni di Segretario.
La Commissione, entro quindici giorni, si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento; inoltre, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Ricevuta la comunicazione di ammissibilità legale del quesito, il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al secondo comma del precedente articolo, porta il finanziamento relativo in Giunta per la conseguente deliberazione.
Informa quindi il Consiglio Comunale della richiesta di referendum presentata dal Comitato promotore, dell'ammissibilità del quesito e della copertura finanziaria.
Qualora la deliberazione di Giunta abbia comportato una variazione di bilancio, la sottopone all'approvazione del Consiglio stesso.
5. Ottenuto il parere favorevole del Sindaco il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore all'8% degli aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.
6. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Vedano al Lambro - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.
I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
7. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile, cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore.
Le firme sono autenticate dal Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

8. La raccolta delle firme deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria comunale entro sessanta giorni dalla data di decisione di ammissione del referendum.
Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, del diritto di voto dei sottoscrittori, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito; provvede inoltre a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.
9. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e del numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente sesto comma; richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori.
Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

Art. 14
Indizione del referendum

1. Divenuta esecutiva la delibera di finanziamento della consultazione (art. 12 comma 3 od art. 13 comma 4) e ricevuto il parere di ammissibilità della Commissione nel caso di iniziativa dei cittadini (art. 13 comma 9), il Sindaco, sentita la commissione dei Capigruppo od il Comitato promotore, stabilisce la data per l'effettuazione del referendum, almeno 90 giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni. Le consultazioni referendarie vengono svolte di domenica in un'unica giornata di votazione.
Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai Capigruppo consiliari, al Difensore Civico (se esiste), al Comitato promotore del referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.
Comunicazione dell'indizione del referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
2. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
b) il giorno e l'orario della votazione;
c) le modalità della votazione;
d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le affissioni istituzionali e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
L'affissione del manifesto viene effettuata entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i

manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il decimo giorno precedente la data suddetta. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 15
Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la commissione dei Capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 16
Disciplina delle votazioni

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi e che abbiano compiuto o compiranno il 18° anno entro la data di svolgimento delle consultazioni elettorali.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 51% degli aventi diritto al voto.

Art. 17
Certificati elettorali

1. I certificati elettorali vengono consegnati dal trentesimo al ventesimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, fino al giorno stesso delle consultazioni e prima della chiusura dei seggi elettorali.

Art. 18
Ufficio di Sezione

1. Ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto vengono costituiti n. 3 (tre) uffici di sezione composti da 1 (uno) Presidente scelto per estrazione a sorte dalle persone iscritte all'albo comunale dei Presidenti di seggio della Commissione Elettorale Comunale; 1 (uno) Segretario scelto dal presidente e da 2 (due) scrutatori, di cui 1 (uno) assume le funzioni di Vice-Presidente, nominati mediante sorteggio della

Commissione Elettorale Comunale tra le persone iscritte nell'apposito albo.
2. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario pari alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
3. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.
4. All'operazione di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, su specifica richiesta degli interessati, 2 (due) rappresentanti dei promotori del referendum. Se il referendum è di iniziativa del Consiglio Comunale i rappresentanti devono essere nominati dallo stesso nella misura di 1 (uno) del gruppo di maggioranza e 1 (uno) del gruppo di minoranza.
5. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 6 del giorno fissato per le votazioni.

Art. 19
Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune stesso con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramenti leggibili.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7.00 e comunque dopo il completamento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione e proseguiranno fino alle ore venti del giorno stesso.

Art. 20
Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 21

Ufficio comunale per il referendum

1. Presso il Comune è costituito l'ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale e dal responsabile dell'ufficio elettorale che assume anche le funzioni di segretario.

Art. 22
Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio stesso e l'altro viene inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali alla Commissione per il referendum.
3. I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la Commissione.
4. La Commissione, appena pervenuti il verbale e i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.
5. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato il 51% degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. I risultati sono proclamati dalla Commissione. Di tutte le operazioni di tale Commissione è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria della Commissione e l'altro è trasmesso al Sindaco.

Art. 23
Reclami

1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'ufficio comunale per il referendum ed alla Commissione tecnica, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 24
Effetti del Referendum

1. Il Sindaco, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale con i risultati, provvede a comunicare l'esito della consultazione:
a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione di norma utilizzate dall'Amministrazione comunale;

b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai Capigruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione;
c) al Comitato dei promotori, in caso di referendum di iniziativa popolare, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione.
2. Ove il quesito referendario ottenga il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, il Sindaco lo sottopone alla deliberazione del competente organo entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato. Qualora l'organo preposto ritenga di non conformarsi, parzialmente o totalmente, alle risultanze del referendum consultivo, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.
3. Le deliberazioni dell'organo preposto vengono rese note alla cittadinanza mediante le forme di norma utilizzate dall'Amministrazione comunale.
Inoltre copia delle stesse viene notificata al Comitato promotore, nel caso di referendum di iniziativa popolare.

Art. 25
Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 , n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del Comune nella assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario.
In particolare per:
- la convocazione dei comizi elettorali;
- l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
- le modalità di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
- le modalità di restituzione dello stesso;
- la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
- la propaganda elettorale.

Art. 26
Propaganda elettorale

1. Ai fini della propaganda elettorale, consentita dal trentesimo giorno antecedente la consultazione, sono parti attive:
a) i gruppi consiliari
b) il Comitato promotore del referendum, qualora questo sia indetto su iniziativa dei cittadini.
2. La Giunta comunale delibera l'attribuzione degli spazi entro il trentacinquesimo giorno precedente la consultazione, definendo numero e dimensioni degli stessi.

Art. 27
Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Cap. V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, esperite le formalità di pubblicazione così come previste nell'art. 80 dello Statuto Comunale.

TABELLA A

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV

REFERENDUM CONSULTIVO

QUESITO: _____

_____

_____

_____

SI NO

N.B. — La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142
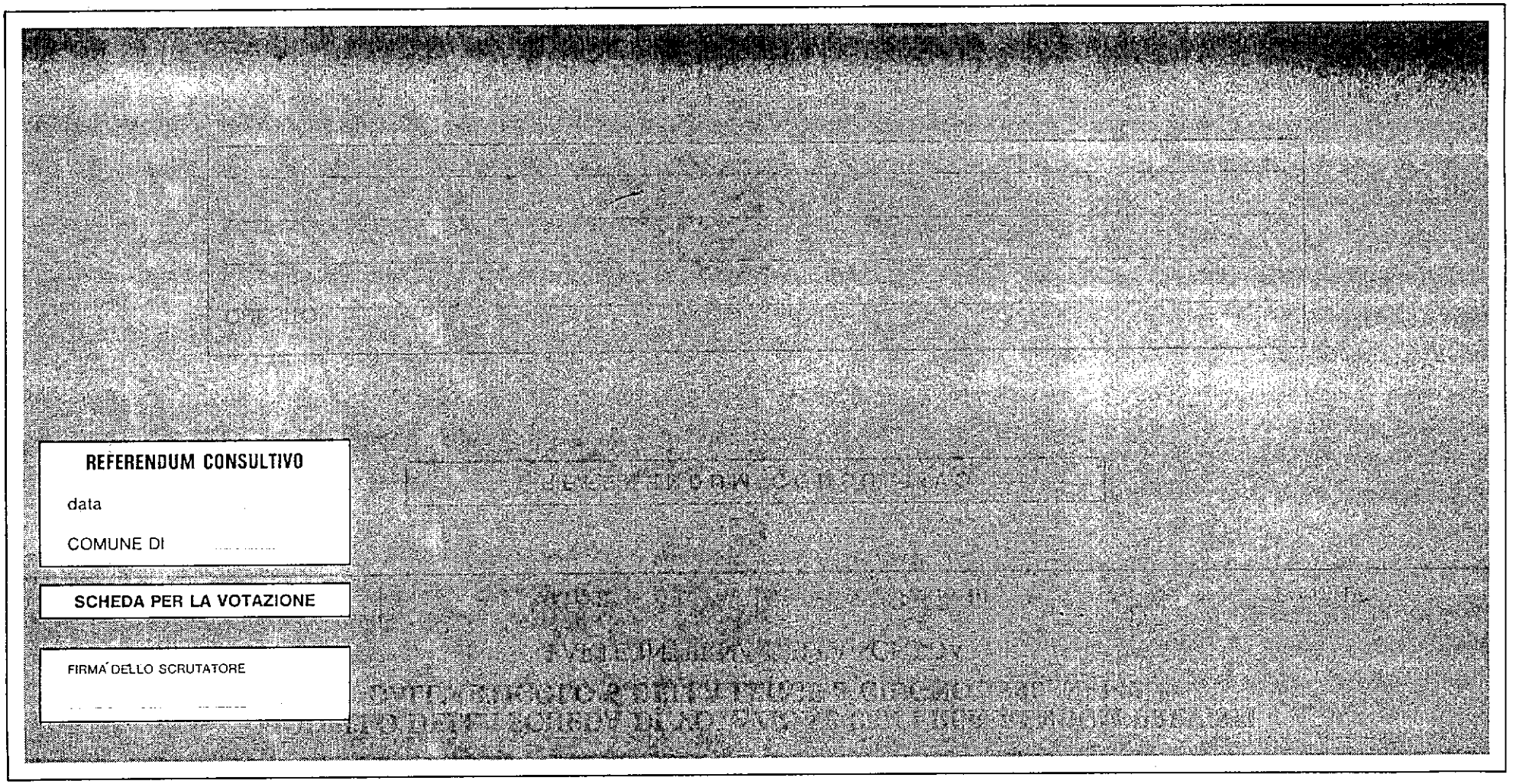
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA